

Comune di Rive

Provincia di Vercelli

Regolamento del servizio pubblico di trasporto infermi da e verso strutture sanitarie

Approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 30/09/2013

Modificato con deliberazione consiliare n. 24 del 30/11/2017

INDICE

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

ART. 2 – Destinatari e criteri di ammissione al servizio a carico del Comune

ART. 3 – Modalità di svolgimento del servizio

ART. 4 – Entrata in vigore

ART. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il servizio pubblico di trasporto di persone inferme da e verso strutture sanitarie.

2. Il trasporto infermi costituisce un servizio pubblico locale a carattere socio-assistenziale, garantito dal Comune di Rive nell'ambito della tutela del diritto alla salute. Le finalità generali del servizio sono quelle di consentire alle persone inferme il trasporto su idonei mezzi attrezzati e con l'assistenza di soccorritori qualificati.

3. Il Comune di Rive contribuisce all'attuazione di tale diritto contribuendo ai costi sostenuti per le spese di trasporto dai cittadini muniti dei requisiti previsti dal presente Regolamento e alle condizioni e secondo le modalità dallo stesso stabilite.

ART. 2

Destinatari e criteri di ammissione al servizio a carico del Comune

1. I destinatari delle erogazioni di cui al presente Regolamento sono i cittadini residenti in Rive di età superiore ai 70 anni, senza limiti di reddito. Il Comune contribuisce alle spese di trasporto da e verso strutture sanitarie per un numero massimo di viaggi pari a due al mese per ciascun cittadino utente del servizio. Tale numero può essere variato con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Possono inoltre fruire del servizio anche altre persone fisiche non in possesso dei requisiti di età previsti dal primo comma, laddove in comprovato stato di necessità finanziaria. Si applica in proposito il Regolamento sulla concessione di benefici o prestazioni sociali, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 07/06/2008, ed eventuali successive modificazioni e integrazioni.

3. Possono infine fruire delle prestazioni previste dal presente Regolamento persone fisiche non in possesso dei requisiti previsti dai precedenti commi, laddove siano portatori di patologie di particolare gravità, specificamente certificate da organi del S.S.N., su domanda preventiva che sarà valutata dai competenti organi amministrativi del Comune per quanto riguarda le particolari condizioni di necessità direttamente derivanti dalla patologia stessa.

4. E' escluso dalle prestazioni oggetto del presente Regolamento il trasporto di materiale sanitario, prelievi ematici o di altra natura, e comunque qualsiasi trasporto non concernente direttamente persone fisiche in stato di infermità.

ART. 3

Modalità di svolgimento del servizio

1. Il Comune di Rive affiderà in concessione la gestione del servizio a un soggetto privato senza scopo di lucro, da scegliersi previa procedura selettiva informale ai sensi delle vigenti norme di legge. Sarà prevista, quale condizione di valutabilità dell'offerta, l'effettiva disponibilità dei veicoli attrezzati e del personale qualificato necessari all'erogazione del servizio in capo al soggetto offerente.

2. I rapporti intercorrenti tra il Comune e il concessionario del servizio sono regolati da un apposito contratto di servizio, che prevede esplicitamente le tariffe praticate all'utenza per specifici tragitti, al chilometro e per fermo macchina, nonché l'entità del contributo posto a carico dell'amministrazione comunale, le modalità di richiesta dei trasporti da parte dell'utenza e la rendicontazione dei trasporti effettuati da parte del concessionario.

3. Il Comune di Rive si impegna a stanziare annualmente a bilancio una somma sufficiente a coprire le spese derivanti dall'applicazione del presente Regolamento. Spetta alla Giunta Comunale determinare la misura massima del contributo da riconoscere al gestore del servizio per ogni trasporto effettuato.

ART. 4

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente all'intervenuta esecutività, ai sensi di legge, della deliberazione che lo approva.